



**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**SEZIONE CIVILE**

R.G. n. 11/2022

**II GIUDICE DESIGNATO**

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 72 del D. Lgs. N. 14/2019* depositata da Pittiglio Antonio;

rilevato che la proposta è stata depositata da soggetto non consumatore non assoggettato, né assoggettabile, a procedure concorsuali, trattandosi di privato la cui esposizione debitoria non deriva da attività di impresa;

rilevato che il ricorrente mai ha fatto ricorso alle procedure di composizione della crisi;

rilevato che lo stato di sovraindebitamento (la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte) e la incapacità dei debitori di far fronte alle loro obbligazioni è evidente: a fronte di un reddito mensile familiare medio di Euro 1800,00, infatti, sono registrabili debiti per almeno Euro 100.000,00, che, se ottemperati, comporterebbero un esborso mensile superiore all'importo residuo che deriva dalla sottrazione della somma necessaria per il vivere quotidiano;

rilevato che il piano prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;



rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli artt. 78 e 88 citato d. lgs. e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

rilevato che non è ipotizzato che i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata "attestata" da un soggetto nominato dall'Organismo di composizione della crisi dell'ordine dei dottori commercialisti di questo Circondario;

rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

visti gli artt. 72 e ss del citato decreto legislativo,

### **FISSA**

ai fini dell'omologa dell'accordo l'udienza del 9.01.2023, ore 11.45, innanzi a sé per la comparizione del debitore (che è espressamente invitato a comparire di persona) e dei creditori;

### **DISPONE**

1) che l'organismo di composizione della crisi notifichi copia della proposta e del presente decreto a tutti i creditori almeno trenta giorni prima della suindicata udienza;

2) che sia curata la pubblicazione della proposta e del presente decreto sull'apposita area del sito web del Tribunale;

3) che, sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive



nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE l'istante e tutti gli interessati:

- a) Che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili; durante il periodo di cui sopra, le prescrizioni rimarranno sospese e le decadenze non si verificheranno;
- b) le procedure esecutive individuali possono essere sospese per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo;
- c) che contro il suddetto provvedimento sono legittimati a proporre reclamo al tribunale il debitore e i creditori, nel termine di 10 giorni dalla sua comunicazione o notifica rispettivamente se è stato dato nei confronti di una sola parte o di più parti (739 c.p.c.);
- d) nei 20 giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, mediante richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione..

Si comunichi all'OCC e al ricorrente.

Cassino, 18.11.2022

Il Giudice Designato

dr.ssa Maria Rosaria Ciuffi

